

Schema di decreto ministeriale contenente il bando 2007 per il cofinanziamento dei Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN)

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b), legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modifiche;

VISTO l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO l'articolo 1, commi 870, 872 e 873, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 marzo 2006, n. 582, registrato alla Corte dei Conti il 18 luglio 2006, reg. 4, fgl n. 234, con il quale è stata definita la procedura per il cofinanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale per l'esercizio finanziario 2006, nonché l'individuazione dei criteri per la selezione delle proposte;

CONSIDERATA l'opportunità di bandire per l'anno 2007, la procedura per il finanziamento dei PRIN in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 1, comma 873 della legge 296/06;

VISTI i capitoli 1659/10 e 7320 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina le procedure per il cofinanziamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2007, di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) liberamente proposti in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, nell'ambito del Fondo per gli investimenti per la ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006.n.296, ai sensi dei commi 872 e 873, ultimo periodo, del medesimo articolo.

2. Agli effetti del presente decreto si intendono:

- a) per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'università e della ricerca;

- b) per università, tutte le università e le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
- c) per enti di ricerca, tutti gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca;
- d) per ricercatori, i professori e i ricercatori universitari, anche a tempo determinato; i tecnologi, i ricercatori, i primi ricercatori e i dirigenti di ricerca degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della ricerca; i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti di ricerca di cui di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dei contratti di ricerca di cui xxx, il personale tecnico delle università in possesso di dottorato di ricerca adibito a mansioni di ricerca o di collaborazione diretta alla ricerca.

Art. 2

(Comitato guida del programma)

1. Al programma PRIN 2007 è preposto un Comitato guida che ha la responsabilità della gestione del programma e della valutazione dei progetti, con funzioni di garanzia nei confronti delle comunità scientifiche e del Ministero.
2. Il Comitato guida è formato da cinque persone attive nella ricerca ed esperte nella valutazione di progetti di ricerca. Devono essere rappresentati entrambi i generi. Due di esse possono essere esterne al sistema nazionale dell'università e della ricerca. Nessuno di loro può ricoprire ruoli di coordinamento o partecipazione nei progetti presentati per il cofinanziamento nell'ambito del programma.
3. Il Comitato guida è nominato dal Ministro scegliendo in una rosa di quindici indicati di comune accordo dalla CRUI, dal CUN e dalla Conferenza dei presidenti degli enti di ricerca.
4. Il Comitato guida dura in carica esclusivamente per il programma PRIN 2007.
5. A ciascuno dei membri del Comitato guida spetta un compenso onnicomprensivo di 10.000 euro a valere sul capitolo 1659/10 citato in premessa.
6. Il Comitato dirime ogni questione riguardante la valutazione dei progetti.

Art.3

(Caratteristiche dei progetti)

1. I progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) possono essere relativi a qualunque ambito disciplinare, ovvero possono essere di natura interdisciplinare, transdisciplinare, o multidisciplinare e possono riguardare ricerche sia di base che applicate, purché di elevato interesse sul piano dell'avanzamento della conoscenza.

2. Ogni progetto di ricerca è presentato da un gruppo nazionale di ricerca (GNR) formato da ricercatori che condividono lo stesso progetto di ricerca e collaborano alla sua realizzazione. Ogni gruppo di ricerca è articolato in una o più unità operative di ricerca (UOR), ciascuna formata da ricercatori che collaborano allo stesso obiettivo di ricerca nell'ambito del progetto. I ricercatori di ciascuna unità operativa possono appartenere sia ad università che ad enti di ricerca.
3. In ciascun gruppo nazionale di ricerca un ricercatore svolge le funzioni di coordinatore scientifico nazionale (CSN) del relativo progetto di ricerca e ne ha la responsabilità scientifica, organizzativa e finanziaria. In ciascuna unità operativa un ricercatore svolge le funzioni di coordinatore scientifico dell'unità (CSU) e ne ha la responsabilità scientifica, organizzativa e finanziaria.
4. L'articolazione e la composizione di un gruppo nazionale di ricerca sono stabilite di comune accordo tra il coordinatore scientifico nazionale e i coordinatori scientifici di unità. Ciascun ricercatore deve comunque dare il proprio assenso a far parte di un'unità operativa.
5. I progetti di ricerca di interesse nazionale hanno durata massima biennale.
6. Un gruppo nazionale di ricerca deve contenere almeno 10 ricercatori, una unità operativa di ricerca deve contenere almeno 3 ricercatori.
7. Una quota del 10% dell'intero finanziamento disponibile per il programma PRIN 2007 è riservata al cofinanziamento di progetti il cui coordinatore scientifico nazionale abbia meno di 40 anni o li compia nel corso del 2007.
8. A tutti i ricercatori che risultano inseriti in gruppi di ricerca cofinanziati nel programma PRIN 2006 di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2006, n. 582, è fatto divieto di partecipare a qualunque titolo ai gruppi nazionali di ricerca del programma PRIN 2007.

Art. 4

(Presentazione dei progetti)

1. Ciascun progetto di ricerca di interesse nazionale è presentato dal coordinatore scientifico nazionale per concorrere all'assegnazione di un cofinanziamento del Ministero nell'ambito del PRIN.
2. Per il 2007 la scadenza per presentare le domande di cofinanziamento è fissata improrogabilmente al 30 giugno 2007.
3. Le domande di cofinanziamento, redatte sia in italiano che in inglese, sono presentate esclusivamente per via telematica utilizzando l'apposita procedura predisposta dal Ministero. Ciascuna università e ciascun ente di ricerca, tramite la medesima procedura, può accedere alla domande in cui il coordinatore scientifico nazionale o un coordinatore scientifico di unità afferisce all'università o all'ente.
4. La domanda di cofinanziamento di ciascun progetto di ricerca deve contenere:
 - a) il titolo del progetto di ricerca e la sigla prescelta per individuarlo;

- b) l'ambito e il settore di ricerca, come individuati dall'*European Research Council* per i suoi finanziamenti e riportati nell'allegato A, e le parole chiave; per le ricerche interdisciplinari, transdisciplinari o multidisciplinari possono essere indicati fino ad un massimo di due ambiti e di quattro settori;
 - c) la durata del progetto;
 - d) il contenuto del progetto di ricerca;
 - e) il nome del coordinatore scientifico nazionale;
 - f) l'elenco delle unità operative, ognuna individuata con una sigla, e dei relativi coordinatori scientifici di unità;
 - g) l'elenco generale dei ricercatori che compongono il gruppo nazionale di ricerca, suddivisi per unità operative;
 - h) il prospetto finanziario del progetto.
5. Per quanto riguarda il contenuto del progetto, questo fa riferimento, tra l'altro, a:
- a) lo stato dell'arte;
 - b) l'esperienza pregressa del gruppo di ricerca proponente;
 - c) le risorse strumentali disponibili;
 - d) i risultati attesi dalla ricerca e la loro articolazione nel tempo e nel ruolo delle singole unità operative;
 - e) le caratteristiche dell'integrazione e collaborazione delle unità operative;
 - f) l'interesse dei risultati attesi, nonché le eventuali potenzialità applicative;
 - g) le eventuali risorse umane e strumentali esterne al gruppo nazionale di ricerca di cui è prevista la collaborazione alla ricerca.
6. L'elenco generale dei ricercatori del gruppo nazionale di ricerca indica per ciascuno di loro e per ciascun anno di durata del progetto la percentuale del tempo che ciascun ricercatore impegna nel progetto rispetto al tempo totale dedicato alla ricerca dall'interessato. Tale percentuale non può comunque essere inferiore al trenta per cento o al sessanta per cento per coloro che ricoprono ruoli di coordinamento nazionale o di unità.
7. Il prospetto finanziario del progetto, articolato per le singole unità operative, indica i costi necessari per la realizzazione del progetto e gli investimenti per coprirli.
8. Nel prospetto finanziario sono indicati i seguenti costi, dettagliati analiticamente ove necessario:
- a) i costi generali della ricerca;
 - b) i costi per l'acquisto di attrezzature per la ricerca di costo superiore a 25.000 euro;
 - c) i costi per assegni, contratti o borse di studio, anche in quota, da destinare a collaboratori alla ricerca esterni all'unità operativa.
9. Tra i costi generali della ricerca rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per i consumi, per le piccole attrezzature, per il materiale bibliografico, per la documentazione, per i materiali di consumo, per la mobilità dei componenti e dei collaboratori delle unità operative, per il coordinamento del gruppo nazionale di ricerca, per i seminari scientifici, per la diffusione e la pubblicazione dei risultati, per

l'uso, la manutenzione, la locazione o il leasing di attrezzature o locali specificatamente utilizzati per la ricerca, per il rimborso, anche forfetario, di spese generali sostenute dalle strutture scientifiche presso cui si svolge il progetto di ricerca.

10. Nel prospetto finanziario saranno indicati i seguenti investimenti, dettagliati analiticamente ove necessario:

- a) i finanziamenti diretti, disponibili o acquisibili con certezza, messi a disposizione dalle università o dagli enti di ricerca cui appartengono i ricercatori dell'unità operativa;
- b) i finanziamenti diretti, disponibili a acquisibili con certezza, messi a disposizione da parte di soggetti esterni;
- c) il cofinanziamento richiesto al Ministero nell'ambito del programma PRIN 2007.

11. Il cofinanziamento totale di cui alla lettera c) del comma 10 non può comunque superare il triplo della somma dei finanziamenti diretti di cui alle lettere a) e b).

12. A soli fini statistici per valutare i costi e gli investimenti totali del progetto di ricerca, sono aggiunti ai costi e agli investimenti di cui ai commi 8 e 10 quelli relativi agli stipendi dei ricercatori che compongono il gruppo nazionale di ricerca, calcolati utilizzando i costi standard stabiliti in apposito decreto ministeriale, parametrati secondo le percentuali di tempo dedicato al progetto da parte di ciascun ricercatore.

13. Alla domanda sono allegati brevi curricula scientifici del coordinatore nazionale e dei coordinatori di unità, indicando in ciascun curriculum una lista delle pubblicazioni dell'ultimo quinquennio 2003-2007 ritenute rilevanti ai fini della valutazione del progetto. E' facoltativo allegare i curricula di altri componenti delle unità operative.

14. Ai soli fini di gestione delle banche dati, nella domanda è indicato il codice fiscale di ciascun componente del gruppo nazionale di ricerca.

Art. 5

(Valutazione dei progetti)

1. Ciascun progetto presentato è valutato da almeno tre revisori (*referees*). Ai revisori è richiesto di sottoscrivere una dichiarazione di principi deontologici e di riservatezza. Ai giudizi valutativi espressi dai revisori è garantito l'anonimato. La procedura valutativa deve concludersi entro quattro mesi dalla data di scadenza di presentazione dei progetti.
2. La procedura valutativa si svolge esclusivamente per via telematica utilizzando moduli appositamente predisposti, garantendo ai revisori di poter formulare giudizi analitici e di riassumerli in valutazioni sintetiche finali espresse su scale predefinite di valori numerici.
3. Ai revisori è chiesto di esprimere giudizi valutativi analitici su ciascun progetto riguardanti i seguenti aspetti:
 - a) qualità scientifica, unitarietà, interesse nazionale e internazionale del progetto;

- b) capacità del gruppo nazionale di ricerca di realizzare il progetto nei tempi previsti;
 - c) esperienza e autorevolezza scientifica del coordinatore nazionale e dei coordinatori di unità;
 - d) integrazione e collaborazione tra le unità operative;
 - e) congruità del prospetto finanziario.
4. La scelta dei revisori per ciascun progetto è effettuata dal Comitato guida, coadiuvato da una segreteria tecnica.
 5. Al termine della procedura di valutazione di tutti i progetti presentati il Comitato, sulla base dei giudizi valutativi analitici e sintetici espressi dai revisori, opportunamente armonizzati all'interno degli ambiti e dei settori di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), redige una graduatoria generale di merito dei progetti indicando il cofinanziamento proposto per ciascun progetto, di norma eguale a quello richiesto dai proponenti ma eventualmente ridotto solo in base a motivate ragioni espresse dai revisori.
 6. Il Ministro può disporre, anche a campione, valutazioni *in itinere* dei progetti cui è stato assegnato un cofinanziamento.

Art. 6

(Assegnazione dei cofinanziamenti)

1. Il cofinanziamento è assegnato ai progetti in stretto ordine di graduatoria, dapprima assegnando la quota riservata di cui al comma 7 dell'articolo 3 ai progetti che soddisfano la condizione ivi prevista, e poi procedendo ad assegnare la parte restante del fondo disponibile, fino ad esaurimento, agli altri progetti in posizione utile di graduatoria.
2. Il cofinanziamento totale assegnato ai progetti vincitori è comunicato al coordinatore scientifico nazionale che provvede ad indicare al Ministero le quote da assegnare alle singole unità operative, certificando definitivamente nel contempo la disponibilità immediata di tutti i finanziamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 10 dell'articolo 4. In mancanza di disponibilità il cofinanziamento al progetto è annullato e la somma è recuperata per altri progetti in posizione utile di graduatoria.

Art 7

(Gestione e rendicontazione dei progetti)

1. Il coordinatore scientifico di unità ha la responsabilità della gestione dei finanziamenti assegnati a ciascuna unità operativa, fatte salve le procedure amministrative e contabili dell'ateneo o ente di ricerca di appartenenza, nei limiti fissati dai prospetti finanziari di cui all'articolo 4, comma 8, per ciascuna delle tipologie di spesa di cui alle lettere a), b) e c).

2. Per decisione del coordinatore scientifico di unità i limiti fissati dal prospetto finanziario possono essere variati in aumento o in diminuzione entro un limite massimo del dieci per cento sui valori iniziali, fermo restando il totale del finanziamento. E' comunque possibile aumentare le spese di cui alle lettere b) e c) con recupero sulle spese di cui alla lettera a), previa autorizzazione del coordinatore scientifico nazionale.

3. Per tutte le pubblicazioni e gli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca i componenti del gruppo sono tenuti ad indicare di aver usufruito di un finanziamento nell'ambito del programma PRIN 2007, citando altresì la sigla del progetto di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a).

4. La rendicontazione è effettuata, mediante apposita procedura telematica, dal coordinatore scientifico nazionale, che ne assume la responsabilità, entro un mese dalla conclusione del progetto. Il Ministero procede a verifiche a campione delle rendicontazioni, richiedendo alle università o enti interessati le relative documentazioni contabili.

5. Sono comunque rendicontabili le spese di cui all'articolo 4, comma 8, lettera c), da effettuare nei dodici mesi successivi alla conclusione del progetto, purché sia stato dato mandato irrevocabile all'ateneo o all'ente di provvedervi.

Art. 8

(Valutazione ex post dei progetti)

1. Nei tre mesi successivi alla conclusione del progetto il coordinatore scientifico nazionale prepara una relazione scientifica conclusiva sui risultati di ricerca ottenuti e la trasmette al Ministero e all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca per i provvedimenti di competenza. La relazione è comunque resa pubblica sul sito web del Ministero.

2. La relazione deve altresì contenere l'elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca in cui sia presente l'indicazione di provenienza del finanziamento di cui all'articolo 7, comma 3.

Art. 9

(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri finanziari di cui al presente decreto, graveranno sui capitoli citati nelle premesse dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2007 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi come appresso specificato:

- capitolo 1659/10 – rimborso spese e compensi per il comitato guida; valutazione ex post dei progetti di ricerca cofinanziati;

- capitolo 7320 – quota di cofinanziamento a carico del MiUR dei progetti di ricerca cofinanziati.

2. Per gli incarichi retribuiti di cui al presente decreto conferiti a dipendenti di amministrazioni pubbliche, verrà acquisita l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prevista dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 165/2001.

Art 10

(Richiesta di informazioni e modulistica)

1. Chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti alla Direzione Generale per il Coordinamento e Sviluppo della Ricerca utilizzando il sito www.miur.it/ricerca/prin. Sul medesimo sito verranno rese disponibili, in tempo utile, le istruzioni e la modulistica per la presentazione delle domande di cui al presente decreto.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.miur.it.